

Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

Gas: per il *bonus retroattivo* al 2009 c'è tempo fino al 30 aprile

Da maggio in poi, le domande di bonus gas varranno per i successivi dodici mesi

Milano, 16 maggio 2010 - C'è tempo fino al 30 aprile per le famiglie in difficoltà economica o numerose per fare richiesta anche del *bonus gas retroattivo* fino a tutto il 2009. Poi, dal mese di maggio, si potrà fare la richiesta del *bonus gas* per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

Per richiedere il *bonus* occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili presso i Comuni e sui siti internet dell'Autorità per l'energia (www.autorita.energia.it), del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) e dell'ANCI (www.bonusenergia.anci.it).

Il *bonus* annuale per il 2010 può variare da un minimo di 26 ad un massimo di 164 euro per le famiglie fino a quattro componenti e fino a 236 euro per le famiglie numerose (più di 4 componenti), a seconda del tipo di consumo e della zona climatica di residenza. Per informazioni si può chiamare lo Sportello del Consumatore al numero 800.166.654

In soli quattro mesi dall'attivazione già 300 mila famiglie hanno richiesto il *bonus gas* che è cumulabile al *bonus elettrico* (attivato un anno fa e di cui sta beneficiando oltre 1,2 milioni di famiglie).

Il *bonus gas* ed il *bonus elettrico* sono uno strumento di sostegno sociale introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico e definito nelle modalità applicative dall'Autorità per l'energia, in collaborazione con i Comuni, l'Anci e la Cassa Conguaglio¹.

Il bonus gas nel dettaglio

Il *bonus gas* consente uno sconto annuo del 15% circa (al netto da imposte) sulla bolletta del gas naturale e vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza.

Hanno diritto al *bonus* tutti i clienti domestici con un contratto di fornitura diretto o condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, o non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose (cioè con più di 3 figli a carico). L'ISEE non rappresenta il reddito personale: si tratta di un indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie.

Il *bonus* è valido per un anno. Entro due mesi dalla scadenza potrà essere inoltrata una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell'ISEE nel frattempo intervenute.

A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto di fornitura gas, il *bonus* per i prossimi dodici mesi sarà riconosciuto come una deduzione dalla bolletta gas. Chi usufruisce di impianti di riscaldamento centralizzato e non ha un contratto diretto potrà ritirare il *bonus* presso gli sportelli delle Poste Italiane con lo strumento del bonifico domiciliato.

¹ La Cassa Conguaglio per il settore elettrico è l'organismo pubblico che gestisce e controlla i flussi economici a copertura del bonus elettrico e del bonus gas.

Il *bonus* è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura tipo di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del *bonus* è differenziato:

- per *tipologia di utilizzo* del gas (solo cottura e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per *numero di persone* residenti nella stessa abitazione;
- per *zona climatica* di residenza, tenendo conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località. I Comuni italiani sono infatti suddivisi in sei zone climatiche definite per legge dalla “A” alla “F” a seconda delle temperature medie.

| Ammontare del <i>bonus</i> gas per i clienti domestici (€/anno per 2010) | | Zona climatica | | | | |
|--|--|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | | A/B | C | D | E | F |
| <i>Famiglie fino a 4 componenti</i> | | | | | | |
| AC | Acqua calda sanitaria e/o cottura | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| R | Riscaldamento | 36 | 52 | 77 | 103 | 138 |
| ACR | Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento | 62 | 78 | 103 | 129 | 164 |
| <i>Famiglie oltre 4 componenti</i> | | | | | | |
| AC | Acqua calda sanitaria e/o cottura | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| R | Riscaldamento | 46 | 72 | 108 | 143 | 195 |
| ACR | Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento | 87 | 113 | 149 | 184 | 236 |

Ad esempio, una famiglia di tre componenti che ha diritto al *bonus* ed usa il gas per cottura cibi più acqua calda e riscaldamento, potrà ottenere un *bonus* annuale per il 2010 di 164 euro se si trova, ad esempio, a Belluno (zona climatica F), di 129 euro a Torino, Milano, Bologna e l’Aquila (zona climatica E), di 103 euro a Firenze e Roma (zona climatica D), di 78 a Napoli e Bari (zona climatica C) e di 62 euro se vive a Palermo (zona climatica A/B).

Per una famiglia numerosa, di oltre quattro componenti, che usa il gas per cottura, riscaldamento dell’abitazione e acqua calda, il *bonus* annuale è di ben 236 euro a Belluno (zona climatica F), di 184 euro in zona climatica E (ad esempio i comuni di Torino, Milano, Bologna e l’Aquila), di 149 euro per chi vive in zona climatica D (ad esempio Roma e Firenze), di 113 euro a Bari o a Napoli (zona climatica C) e di 87 euro a Palermo (zona climatica A/B).

Anche per il *bonus* gas, come già per il *bonus* elettrico, è prevista una *portabilità* totale e gratuita: infatti viene riconosciuto indipendentemente dal venditore con il quale è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.